



ISTITUTO COMPRENSIVO "CENTRO" DI CASALECCHIO DI RENO

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Codice fiscale: 91233960375 **Codice meccanografico:** BOIC875004

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it, segreteria@cdrcentro.istruzione.it

PEC: boic875004@pec.istruzione.it **Telefono:** +39 051 598129 **Fax:** +39 051 576079

Alle famiglie delle alunne e degli alunni
frequentanti l'Istituto Comprensivo Centro
A tutto il Personale in servizio
Alla DSGA

LORO SEDI

Ai sensi del DL 24/2022 e delle note del MI prot. 620 del 28/03/2022 e prot. 410 del 29/3/22, si comunica quanto segue:

Oggetto: **misure sanitarie e didattiche a decorrere dal 1 aprile 2022**

Accesso ai locali scolastici:

Fino al 30 aprile 2022, c'è l'obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici.

Mascherine chirurgiche:

Permane l'obbligo per tutti di indossare la mascherina chirurgica all'interno dei locali scolastici, ad eccezione dell'attività motoria.

"l'uso delle mascherine chirurgiche è obbligatorio a partire dai sei anni di età"

NB: il DVR (Documento Valutazione Rischi) attualmente in vigore in questo Istituto prevede l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine FFP2 per il personale in servizio nella scuola dell'infanzia.

Obbligo vaccinale:

Per il personale docente permane l'obbligo di mantenere valida la certificazione verde COVID-19 (green pass rafforzato) fino al 15 giugno 2022, per svolgere l'attività didattica in presenza.

Isolamento e auto sorveglianza:

E' fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

Scuola dell'infanzia:

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o un test molecolare, anche presso centri privati abilitati. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

Scuola primaria e secondaria:

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o un test molecolare, anche presso centri privati abilitati. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

Didattica digitale integrata:

Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Valutazione:

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.»

Visite di istruzione:

Sono consentite le visite di istruzione. Permane l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine FFP2 sui mezzi di trasporto, e il rispetto delle misure sanitarie in vigore nei luoghi oggetto di visita/attività didattica.

f.to Il Dirigente Scolastico

dott. Andrea Sallese

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)